

COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO



DELIBERAZIONE N. 120

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – DEFINIZIONE
ESENZIONI.-**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **DODICI** del mese di **GIUGNO**, alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

All'APPELLO risultano:

		Presenti	Assenti
GUIZZETTI Giovanni	Sindaco	x	
BANI Marco	Assessore	x	
BERTOLINI Francesca	Assessore	x	
BIANCHI Ventura Trento	Assessore	x	
CASTELLANI Nicoletta	Assessore	x	
PENNACCHIO Alex	Assessore	x	
ZANELLA Roberto	Assessore	x	
		<hr/>	
		7	0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. ORIZIO Fabrizio Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GUIZZETTI Dr. Giovanni** - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 12.06.2012

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.04.2007 avente ad oggetto: *"Esame ed approvazione del regolamento per disciplina generale delle entrate"*;

VISTO l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 che stabilisce che *" (... omissis) i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno (... omissis)"*;

VISTO l'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 che stabilisce che *" (... omissis) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. (... omissis)"*;

APPURATO che non risulta essere stato adottato dal legislatore centrale il regolamento per la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno - regolamento che doveva essere adottato entro il termine previsto di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011;

ACCERTATO che nel caso di mancata emanazione del suddetto regolamento nel termine indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dalla normativa vigente in materia di imposta di soggiorno;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 che stabilisce che le Province ed i Comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 che stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 12.06.2012

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 4 del 12.07.2006 che precisa che le deliberazioni con le quali vengono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi locali, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti riguardanti le entrate tributarie, devono necessariamente precedere l'adozione del bilancio di previsione dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

RICHIAMATO in tal senso il decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011 che ha prorogato al 31.03.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012;

RICHIAMATO altresì il cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quater, art. 29, D.L. 216/2011) che ha ulteriormente prorogato al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'anno 2012;

VISTA la Legge 212/2000 "*Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente*";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.05.2012 avente ad oggetto: "*Istituzione dell'Imposta di Soggiorno: approvazione del relativo regolamento*";

RILEVATO che il regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato all'art. 5 comma 2 testualmente recita: "*Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti diversamente abili e relativo accompagnatore. L'Organo Esecutivo provvederà ad individuare compiutamente, con apposito atto deliberativo, i soggetti che potranno usufruire di tale agevolazione*";

ACCERTATA la necessità, sulla scorta di quanto sancito dall'Organo Consiliare, di meglio definire i soggetti diversamente abili da considerarsi esenti;

PREDISPOSTO a tal fine apposito elenco allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, nel quale sono indicati dettagliatamente i soggetti che possono fruire dell'esenzione di cui all'art. 5, comma 2 del citato regolamento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Gestione Risorse;

VERIFICATO che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di oneri finanziari e, conseguentemente, non soggiace al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ALL'UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 12.06.2012

DELIBERA

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno;
2. **DI STABILIRE**, conseguentemente, che i soggetti diversamente abili che, con il relativo accompagnatore, possono usufruire dell'esenzione in materia di Imposta di Soggiorno sono quelli riconducibili alle categorie elencate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile del tributo (nominato con deliberazione di G.C. n. 87 del 15.05.2012) per l'adozione degli adempimenti correlati e connessi;
4. **DI DARE altresì ATTO** che l'assetto tariffario sarà oggetto di aggiornamento nel caso in cui venga modificato l'assetto delle strutture alberghiere presenti sul territorio loverese;
5. **DI RILEVARE** che il presente atto è conforme alle vigenti disposizioni generali in materia con particolare riferimento alla Legge 212/2000 "*Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente*";
6. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non soggiace alla prescrizione in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile di ragioneria;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con voti unanimi espressi nelle forme di legge e stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

* * * * *

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 12.06.2012

Il sottoscritto **ZENDRA Rag. Ermanno**, nella sua qualità di Responsabile Area Gestione risorse ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.

Lovere, 12.06.2012



Il Responsabile del Servizio
(Zendra Rag. Ermanno)

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 12.06.2012**

**IL SINDACO
(GUIZZETTI Dr. Giovanni)**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ORIZIO Fabrizio Andrea)**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VENDER Dott.ssa Enrica)**

COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 12.06.2012

<p>IMPOSTA DI SOGGIORNO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DA CONSIDERARSI ESENTI CON IL RELATIVO ACCOMPAGNATORE (ART. 5, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO)</p>
--

Non vedenti e sordi

Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento

Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
--

Disabili con ridotte o impedito capacità motorie
--